II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1992

relativo allo status dell'Irlanda per quanto si riferisce alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale

(93/73/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura [1], in particolare l'articolo 5,

considerando che gli Stati membri possono ottenere, per una o più zone continentali o litoranee, lo status di zona riconosciuta indenne da talune malattie dei pesci o dei molluschi;

considerando che a questo scopo l'Irlanda ha presentato alla Commissione, in data 19 ottobre 1992, i documenti giustificativi richiesti per la concessione, relativamente alla necrosi ematopoietica infettiva (NHI) e alla setticemia emorragica virale (SHV), dello status di zona riconosciuta per il suo territorio nonché le disposizioni nazionali che garantiscono il rispetto delle norme relative al mantenimento del riconoscimento;

considerando che, dopo aver effettuato un esame, queste informazioni permettono, per quanto si riferisce alla NHI e alla SHV, di concedere all'Irlanda lo status di zona continentale e litoranea riconosciuta;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Irlanda viene qualificata come zona continentale riconosciuta e zona litoranea riconosciuta per quanto si riferisce alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale dei pesci.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.